



Decreto Dirigenziale n. 69 del 22/05/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA
PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "TAGLIO
BOSCHIVO DA REALIZZARSI P.LLA 278 DEL PAF LOC. VALLE BONA DEL COMUNE DI
BAGNOLI IRPINO (AV) PROPOSTO DAL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV) - CUP
7031

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010, pubblicata sul BURC n. 24 del 29/03/2010, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, pubblicata sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 232419 in data 2/04/2014 contrassegnata con CUP 7031, il Comune di Bagnoli Irpino (AV) ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto "taglio boschivo da realizzarsi sulla p.lla n°278 del PAF loc. Valle Bon a;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da D'Alterio – Sabatino - Carfora iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 24/11/2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di

escluderlo dalla procedura di valutazione di Incidenza Appropriata e si prescrive il rigoroso rispetto delle misure di mitigazione:

- a.1 Tutto il materiale legnoso di risulta inferiore a 2 cm di diametro potrà essere lasciato sulla tagliata, per l'apporto trofico all'entomofauna e alla pedofauna degradatrice, per l'aumento della fertilità della stazione, e per una funzione protettiva nei confronti delle piogge;
- a.2 Al fine di annullare i disturbi e gli effetti negativi, che la realizzazione del taglio potrà comportare alla componente faunistica, viene effettuata "l'ottimizzazione del periodo d'intervento" che permetterà di concentrare le operazioni nei periodi non significativi nella vita degli animali;
- a.3 La riduzione o la neutralizzazione degli impatti acustici legati all'uso di particolari attrezzi, potrà essere raggiunta sia attraverso l'individuazione del periodo ottimale di realizzazione che utilizzando attrezzature silenziate;

e delle seguenti prescrizioni :

- a.4 il taglio dovrà esser eseguito a regola d'arte, riservando dal taglio n. 50 piante matricine per ettaro, di cui 20 del vecchio turno di diametro non inferiore a quello medio;
 - a.5 la scelta delle matricine deve avvenire tra le piante da seme o in mancanza fra i polloni migliori e più sviluppati, distribuite il più uniformemente possibile su tutta la superficie; la scelta delle stesse dovrà tener conto della mescolanza delle specie e della loro percentuale di rappresentanza;
 - a.6 lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione dovrà compiersi il più prontamente possibile e procedere in uno al taglio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso;
 - a.7 il pascolo di bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e di quello bovino per un periodo di anni sei dopo il taglio;
 - a.8 L'utilizzazione è in ogni caso subordinata all'osservanza di tutte le norme delle vigenti P.M.P.F. e di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore;
 - a.9 Riservare dal taglio tutti i soggetti di altre specie di pregio eventualmente presenti e tutti gli esemplari di *Taxus*;
 - a.10 Effettuare il censimento e la descrizione degli individui di *Taxus* presenti nelle particelle oggetto di taglio prima dell'effettuazione delle operazioni di taglio; gli esemplari rinvenuti dovranno essere marcati e numerati ai fini di facilitarne l'individuazione. Tale censimento dovrà essere trasmesso al Corpo Forestale dello Stato che lo potrà utilizzare ai fini di eventuali controlli;
 - a.11 conservare alcuni individui caratterizzati da cavità nonché morti o deperenti, in quantità e con distribuzione tale da garantire la salvaguardia di habitat fondamentali per la conservazione di talune componenti faunistiche (chiroterti, coleotteri, picidi, rapaci) nonché di molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.);
- b. che il Comune di Bagnoli Irpino (AV) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 10/03/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- Il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- la D.G.R.C. n. 324/2010;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il Regolamento Regionale n. 12/12/2011;

- la D.G.R. n. 488/2013 e s.m.i.;
- il D.lgs. 33/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI escludere dalla procedura di valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 24/11/2014, il progetto *"taglio boschivo da realizzarsi sulla p.lla n° 278 del PAF loc. Val le Bona"* proposto dalla Comune di Bagnoli Irpino (AV), e si prescrive il rigoroso rispetto delle misure di mitigazione:
 - 1.1 Tutto il materiale legnoso di risulta inferiore a 2 cm di diametro potrà essere lasciato sulla tagliata, per l'apporto trofico all'entomofauna e alla pedofauna degradatrice, pr l' aumento della fertilità della stazione, e per una funzione protettiva nei confronti delle piogge;
 - 1.2 Al fine di annullare i disturbi e gli effetti negativi, che la realizzazione del taglio potrà comportare alla componente faunistica, viene effettuata "l'ottimizzazione del periodo d'intervento" che permetterà di concentrare le operazioni nei periodi non significativi nella vita degli animali;
 - 1.3 La riduzione o la neutralizzazione degli impatti acustici legati all'uso di particolari attrezzi, potrà essere raggiunta sia attraverso l'individuazione del periodo ottimale di realizzazione che utilizzando attrezzature silenziate;e delle seguenti prescrizioni :
 - 1.4 il taglio dovrà esser eseguito a regola d'arte , riservando dal taglio n. 50 piante matricine per ettaro, di cui 20 del vecchio turno di diametro non inferiore a quello medio;
 - 1.5 la scelta delle matricine deve avvenire tra le piante da seme o in mancanza fra i polloni migliori e più sviluppati, distribuite il più uniformemente possibile su tutta la superficie; la scelta delle stesse dovrà tener conto della mescolanza delle specie e della loro percentuale di rappresentanza;
 - 1.6 lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione dovrà compiersi il più prontamente possibile e procedere in uno al taglio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso;
 - 1.7 il pascolo di bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e di quello bovino per un periodo di anni sei dopo il taglio;
 - 1.8 L'utilizzazione è in ogni caso subordinata all'osservanza di tutte le norme delle vigenti P.M.P.F. e di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore;
 - 1.9 Riservare dal taglio tutti i soggetti di altre specie di pregio eventualmente presenti e tutti gli esemplari di *Taxus*;
 - 1.10 Effettuare il censimento e la descrizione degli individui di *Taxus* presenti nelle particelle oggetto di taglio prima dell'effettuazione delle operazioni di taglio; gli esemplari rinvenuti dovranno essere marcati e numerati ai fini di facilitarne l'individuazione. Tale censimento dovrà essere trasmesso al Corpo Forestale dello Stato che lo potrà utilizzare ai fini di eventuali controlli;
 - 1.11 conservare alcuni individui caratterizzati da cavità nonché morti o deperenti, in quantità e con distribuzione tale da garantire la salvaguardia di habitat fondamentali per la conservazione di talune componenti faunistiche (chiroterri, coleotteri, picidi, rapaci) nonché di molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.);
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura;

3. Che ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
5. DI trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente;
 - 5.2 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
 - 5.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce